

AVV. ROBERTA REALINI  
AVV. MAURIZIO BERNASCONI

21100 VARESE (I) · VIA ARCONATI N. 51  
TEL. (+39) 0332.287648 · FAX 0332.216035  
MBERNASCONI@REALINIEBERNASCONI.IT

AVV. M. CRISTINA FILICIOTTO  
DOTT. ALESSANDRO BETTI

**Spettabile  
UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO  
DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI  
DELLA PROVINCIA DI MILANO**

Varese, 07 aprile 2006

**Oggetto: CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE EX ART. 40 CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI.**

I contributi di assistenza contrattuale previsti dall'art. 40 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, devono, parere dello scrivente, essere considerati obbligatori per tutti coloro i quali applicano il contratto citato, siano essi datori di lavoro che lavoratori.

I contributi in parola trovano il proprio fondamento nella partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori agli oneri derivanti dall'attività posta in essere dalle rispettive organizzazioni sindacali per lo svolgimento di tutte quelle attività istituzionalmente dedicate alla cura degli interessi dei propri rappresentati. In particolare, tra queste, spiccano tutte quelle che conducono alla stipulazione ed alla "manutenzione" del contratto collettivo, strumento assolutamente indispensabile, e soprattutto strumento che sempre di più richiede una costante opera di studio ed adeguamento alla realtà di un mondo del lavoro in costante divenire.

Detto ciò occorre sgombrare il campo dal principale motivo di doglianza di coloro i quali ritengono non sussistente l'obbligatorietà dei contributi in parola.

L'obbligo discende naturalmente dall'applicazione del contratto collettivo, circostanza che presuppone l'accettazione integrale dello stesso ivi compresa la parte relativa ai contributi contrattuali.

Questo concetto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza sia di merito (cfr. Trib. Firenze 25 novembre 2002 e Pretura di Parma 23 maggio 1991) che di legittimità (cfr., per tutte, Cass. 30.07.1992 n. 9145; Cass. 29.02.1988 n. 1746; Cass. 11.03.1987 n. 2525; Cass. 28.06.1978 n. 3229) le quali hanno affermato due principi di fondamentale importanza per l'argomenti che ci occupa.

In primo luogo la giurisprudenza ha più volte riaffermato il principio che l'applicazione del contratto collettivo da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti presuppone l'accettazione, anche solo per fatti concludenti, dello stesso, con la conseguenza che il ccnl dovrà essere applicato integralmente in ogni sua parte, sia essa normativa, economica che obbligatoria.

Illuminanti sul punto sono le parole di Cass. 28.06.1978 n. 3867, la quale ha precisato che "l'applicazione spontanea, costante ed uniforme di molteplici clausole di un contratto collettivo da parte

AVV. ROBERTA REALINI  
AVV. MAURIZIO BERNASCONI

21100 VARESE (I) · VIA ARCONATI N. 51  
TEL. (+39) 0332.287648 · FAX 0332.216035  
MBERNASCONI@REALINIEBERNASCONI.IT

AVV. M. CRISTINA FILICIOTTO  
DOTT. ALESSANDRO BETTI

di un imprenditore non iscritto alle Associazioni stipulanti, significa implicita adesione al contratto stesso, onde ogni clausola di esso deve applicarsi ai rapporti di lavoro di cui lo stesso imprenditore è titolare”.

Detta sentenza pertanto afferma con chiarezza la non scindibilità del contratto collettivo, il quale una volta applicato, deve essere ritenuto come accettato nella sua interezza, compresi gli oneri che dallo stesso derivano..

D'altra parte non si vede come sia sostenibile il fatto che un imprenditore una volta che abbia deciso in maniera autonoma e libera di applicare un contratto di lavoro ai propri dipendenti, non debba poi essere vincolato all'applicazione di tutte le clausole del medesimo. Ragionando diversamente si giungerebbe all'assurda situazione per cui ogni imprenditore potrebbe farsi dei contratti “in proprio” togliendo o aggiungendo a suo piacimento parti dei contratti vigenti.

Il secondo principio, ben espresso nella sentenza del 23 maggio 1991 del Pretore di Parma, è quello che il contributo di cui si discute, così come quello stabilito per il finanziamento degli enti bilaterali, non presuppone l'adesione “forzata” ad alcuna associazione, cosa sì che sarebbe illegittima, bensì è una quota dovuta a titolo di corrispettivo degli oneri derivanti dalle prestazioni contrattuali svolte dalle associazioni stipulanti non già a favore degli aderenti, ma a favore di tutti coloro che usufruiscono del contratto collettivo. E' infatti indubbio che tale strumento, come si è già detto, abbia dei costi di stipulazione e manutenzione e che gli stessi debbano necessariamente ricadere su chi dello strumento usufruisce.

Partendo dal presupposto della necessaria applicazione integrale del contenuto contrattuale non trascurabile è anche lo stesso dettato dell'articolo 40 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, il quale espressamente rende obbligatori i contributi di assistenza contrattuale e tutti coloro che applicano il contratto, cosa che rende assolutamente chiaro sin da prima dell'applicazione che le aziende che adotteranno il contratto non potranno esentarsi dal versamento di dette somme.

In conclusione, si ribadisce che, a parere dello scrivente, il dettato dell'art. 40 del ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, prevedendo dei contributi di assistenza contrattuale e non dei contributi associativi, deve essere ritenuto perfettamente valido ed immediatamente applicabile a tutti coloro, aziende e dipendenti, che adottano il ccnl in parola.

Distinti saluti.

- avv. Maurizio Bernasconi -